



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI - 27 maggio ore 23,4
è mancato il numero dei soci (in Vico Albini 12 -) legale
quindi si proseguirà con la seconda convocazione
dell'ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI IL GIORNO 28 MAGGIO
ALLE ORE 15,30 presso il CENTRO SOCIALE Anziani, in
via S. Caterina a Spotozno.

Visto che si sono presentati oltre 40 soci l'Assemblea
Straordinaria soci può proseguire nominando come
Presidente dell'Assemblea Maria Baglietto e Segretario
Ottavia Eutuca. Il Presidente apre l'Assemblea con il
seguente Ordine del Giorno:

- 1 ADEGUAMENTO STATUTO - RIFORMA DEL TERZO SETTORE
- 2 REGOLAMENTO INTERNO
- 3 VARIE ED EVENTUALI.

1* - TUTTE LE ASSOCIAZIONI DEVONO adeguare lo statuto
secondo le direttive dettate dalla Riforma del Terzo
Settore. QUESTO STATUTO E' STATO MODIFICATO E REDATTO
SECONDO LE LINEE GUIDA PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLON-
TARIATO FORNITE DALLA REGIONE LIGURIA, CON L'AUTO E
LA PROFESSIONALITA' DEL CESAVO DI SAVONA. VIENE QUIN-
DI LETTO PUNTO PER PUNTO LO STATUTO CHE VIENE APPRO-
VATO ALL'UNANIMITA' DA TUTTI I PRESENTI. (IN ALLEGATO*)

2 - VIENE LETTO PUNTO PER PUNTO ED APPROVATO ALL'U-
NANIMITA' ANCHE IL REGOLAMENTO INTERNO, ORMAI
INDISPENSABILE PER LA GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE
(IN ALLEGATO).

3 - VARIE ED EVENTUALI: ALLE 17,40 DOPO AVER LETTO
ED APPROVATO IN OGNI PUNTO "LO STATUTO" E "IL REGO-
LAMENTO INTERNO" E NON CI SONO NESSUNE DOMAN-
DE O DUBBI A TAL PROPOSITO IL PRESIDENTE RINGRAZIA
TUTTI I SOCI PRESENTI PER LA PARTECIPAZIONE.

Il Presidente
Baglietto Maria

Il Segretario
Ottavia Eutuca



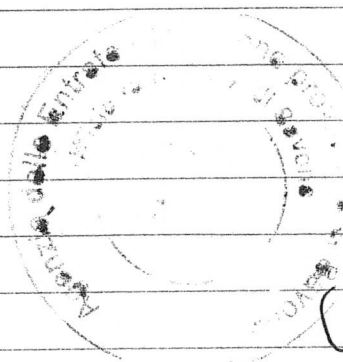
Continuazione punto 1* - L'assemblea dopo aver deliberato all'unanimità favorevolmente sulle modifiche statutarie richieste dalla riforma del Terzo Settore, dopo ampie considerazioni in merito a possibili aggiornamenti della normativa del CTS e finanche di probabile proroga del termine del 2 agosto per l'adeguamento degli statuti, delibera all'unanimità di dare mandato al Presidente di procedere ad eventuali modifiche non sostanziali al testo dello Statuto appena approvato qualora fossero introdotte da novità legislative in materia e, in caso di eventuali proroghe, di posticipare la registrazione del nuovo statuto al fine di poterlo aggiornare con ulteriori contenuti sostanziali che dovessero emergere in materia.

Il Presidente.

Benedetto Musumeci

Il segretario

[Signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SAVONA
Registrato il 6 OTT 2019 al n° 201413
Mod. 71/M Imposta sostitutiva art. 15 e segg. DPR 601/73

(ESENTE BOLLO E REGISTRAZIONE)

IL FUNZIONARIO
Manuela Barco

[Signature]

STATUTO
Ente Terzo Settore
“IL MELOGRANO – UNITI PER SPOTORNO”
O.D.V.

ART. 1

Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs.117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, IL MELOGRANO – UNITI PER SPOTORNO O.D.V., che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto “Organizzazione”, ha l'obbligo di inserire l'acronimo “ODV” o la locuzione “Organizzazione di Volontariato” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Organizzazione ha sede legale nel comune di SPOTORNO. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Finalità e Attività

1. L'Organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs.117/2017:
 - a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - u) Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

ed in particolare:

- I. Fornire aiuto ai malati in generale e alle loro famiglie presso il loro domicilio;
- II. Sostenere psicologicamente, assistere e dare supporto a persone sole e non, che esprimono disagio a causa della loro situazione, attivandosi in loro favore nell'eseguire semplici commissioni, fornire loro compagnia e/o accompagnamento, coinvolgerli in attività di animazione attivate dall'organizzazione stessa o da altri;
- III. Sostenere economicamente, con distribuzione di generi alimentari, medicinali da banco,

materiale scolastico e spese diverse, le famiglie disagiate di Spotorno.

- IV. Promuovere e/o gestire quelle iniziative assistenziali, sociali, culturali in grado di garantire la completa realizzazione della personalità di anziani e/o persone sole, favorire l'effettiva integrazione degli stessi e di impedirne l'emarginazione;
 - V. Promuovere e gestire servizi di assistenza per anziani ai fini della promozione di una cultura che limiti ogni forma di istituzionalizzazione ed ospedalizzazione delle persone in difficoltà;
 - VI. Realizzare e gestire progetti che mirano a dare interesse e stimolo di sé e per gli altri in vari ambiti tra i quali quello culturale, ricreativo, turistico e sportivo;
 - VII. Organizzare momenti di studio, ricerca, formazione, utile al miglioramento dei servizi promossi, organizzati o gestiti dall'organizzazione.
- 2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti.
 - 3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
 - 4. L'associazione è apolitica e apartitica.

ART. 3

Attività diverse

- 1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs.117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4

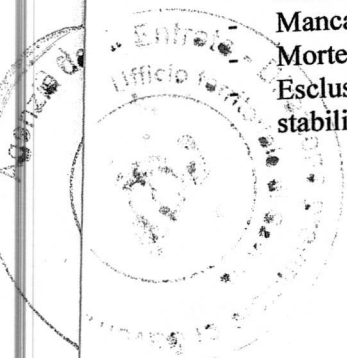
Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

- 1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
- 2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5

Associati, procedure di ammissione ed esclusione

- 1. L'organizzazione è a carattere aperto.

- 
2. Gli associati sono le persone fisiche.
 3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
 4. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
 5. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - Dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
 - Mancato versamento della quota associativa;
 - Morte;
 - Esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento interno.

ART. 6

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - Partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati;
 - Godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - Recedere dall'appartenenza all'organizzazione
 - Esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - Rispettare le delibere degli organi sociali;
 - Partecipare alla vita associativa, contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - Non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7

Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8

Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017)
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9

Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati

- inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
 9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
 10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
 11. L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Organizzazione in prima convocazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
 12. L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
 14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - Nomina la Commissione Elettorale
 - Revoca i componenti degli organi sociali e nomina eventuali sostituti;
 - Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - Approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - Delibera sull'esclusione degli associati;
 - Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e il Regolamento Interno;
 - Approva la quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci in apposita convocazione e sarà composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di cinque ed un massimo di undici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto mezzo lettera, tramite e-mail oppure telefonicamente con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - nomina un Segretario preferibilmente tra i suoi Consiglieri;
 - amministra l'organizzazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - predispone il Regolamento Interno e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - delibera su eventuali attività diverse vedi Art. 3 del presente Statuto;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

ART. 11

Il Presidente

1. Il presidente dell'Organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12

Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs.231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs.117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs.117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13

Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs.117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs.117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'associazione.

ART. 14

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs.117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs.117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15

Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs.117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 16

Libri sociali obbligatori

1. L'Organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs.117/2017.

ART. 17

Rapporti di lavoro

1. L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs.117/2017.

ART. 18

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19

Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento Interno di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20

Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Deliberazione in fase di Assemblea Straordinaria allegata al verbale :

L'assemblea, dopo ampie considerazioni in merito a possibili aggiornamenti della normativa del CTS e finanche di probabile proroga del termine del 2 agosto per l'adeguamento degli statuti, delibera all'unanimità di dare mandato al Presidente di procedere ad eventuali modifiche non sostanziali al testo dello Statuto appena approvato qualora fossero introdotte da novità legislative in materia e, in caso di eventuali proroghe, di posticipare la registrazione del nuovo Statuto al fine di poterlo aggiornare con ulteriori contenuti sostanziali che dovessero emergere in materia.

Il Presidente

Boglietti Memo

Il Segretario

